

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione, allegata alla presente deliberazione come parte integrante, con la quale il Servizio Economato propone la revisione del Regolamento per il funzionamento della Depositeria Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento della depositeria Comunale;

Vista la Legge Regionale 25/11/02 n° 27 (normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività Commerciali non autorizzate);

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, come da foglio allegato;

DELIBERA

- 1) – di abrogare l'art. 13 del Regolamento per il funzionamento della Depositeria Comunale approvato con Deliberazione di G.C. n° 456 del 14/4/88:

“- Saranno inoltre ritirati e conservati presso la depositeria comunale i beni mobili sequestrati dagli agenti di Polizia Urbana in conseguenza di infrazioni alle vigenti norme di polizia urbana. Al deposito di detti beni si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.” e di sostituirlo come segue:

Articolo 13

“Saranno inoltre ritirati e conservati presso la Depositeria Comunale i beni mobili confiscati dagli Agenti della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dagli organi della Guardia di Finanza in conseguenza di infrazioni alle vigenti norme di salvaguardia del regolare esercizio del commercio in spazi ed aree pubbliche.

Il Responsabile del Servizio di Depositeria è autorizzato a ritirare e a conservare, dietro provvedimento di confisca emanato dal Sindaco o Dirigente delegato e verbale di inventario redatto dall’Autorità accertatrice, le merci contemplate dalla legge regionale 25/11/2002 N° 27 con esclusione di quelle sequestrate, contraffatte, consistenti in generi merceologici fungibili e deperibili.

Il Responsabile del Servizio Economato, decorsi i termini legali per la conservazione delle merci confiscate, provvederà periodicamente a devolvere tali beni ad Enti ed Associazioni che perseguano fini di beneficenza e che saranno di volta in volta indicati dall’Amministrazione Comunale.”



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE: Attività Finanziarie e Contabili

SERVIZIO: Economato

Sesto San Giovanni, lì 06/02/03

All'Amministrazione Comunale

SEDE

OGGETTO: Sostituzione dell'Art. 13 del Regolamento per il funzionamento della Depositeria Comunale in applicazione alla Legge Regionale n° 27 del 25/11/02.

Con deliberazione di G.C. n° 456 del 14/4/1988 veniva istituito il Servizio di Depositeria Comunale e con essa l'approvazione del relativo regolamento, assegnandone la gestione al Servizio Economato.

L'Art. 13 del Regolamento per il funzionamento della Depositeria Comunale prevede il ritiro e la conservazione presso la Depositeria Comunale dei beni mobili sequestrati dagli agenti di Polizia Municipale in conseguenza di infrazioni alle vigenti norme di Polizia Urbana.

L'art. 6 della Legge Regionale 27 del 25/11/02 (normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate) prevede quanto segue:

- 1) A coloro che esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell'Art. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d. lgs. 114/1998 e la contestuale confisca delle merci.
- 2) Nei casi di violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare della merce, trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
- 3) L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.
- 4) Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
- 5) Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.
- 6) Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del Comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
- 7) I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza.
- 8) L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'Ente locale.

Il dirigente responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto San Giovanni, con nota Prot. Gen. N° 3346 del 15/1/03 ha chiesto di accettare presso la Depositeria Comunale la merce sequestrata in violazione agli Artt. 28, commi 9/10 e 29 comma 1 del D. Lgs. 114 del 31/3/98 durante gli interventi effettuati da personale dipendente.

Si propone di accogliere la richiesta considerato che, in base all'Art. 6 della L. R. n. 27 del

25/11/02, l'autorità competente ad applicare le sanzioni relative ai provvedimenti di confisca è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'Ente Locale.

La richiesta può essere estesa ai provvedimenti di confisca eventualmente effettuati da tutte le forze dell'ordine pubblico operanti sul territorio comunale, limitatamente alle merci non contraffatte consistenti in beni non fungibili e ai generi alimentari purché mantenuti in confezione integra non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
(Dott. Giuseppe Laudi)

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI. Astenuti: LN. Assenti: AN.